

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 25

(Divieto di contatto di aree)

1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.